REGOLAMENTO (CEE) N. 279/72 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1972

relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che a motivo dei problemi posti dal magazzinaggio di taluni quantitativi di zucchero detenuti dall'organismo d'intervento francese risulta opportuno indire una gara permanente per la vendita in partite di detto zucchero ; che occorre destinare quest'ultimo all'esportazione ;

considerando che le norme generali e le modalità per la vendita di zucchero mediante gara sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'intervento mediante acquisti nel settore dello zucchero [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2274/70 [4] e dal regolamento (CEE) n. 258/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante gara da parte degli organismi d'intervento [5] ;

considerando che una parte dello zucchero che sarà posto in vendita mediante la presente gara, a seguito di un lungo periodo di magazzinaggio, ha subito un certo deterioramento nella qualità in rapporto a quella costatata all'atto della presa in carico ; che pertanto è opportuno vendere tale zucchero tal quale e fissare il prezzo per 100 chilogrammi che l'aggiudicatario deve pagare tenendo conto di questo elemento di valutazione ;

considerando che occorre stabilire un quantitativo minimo per offerta, adeguato alla destinazione, in modo da facilitare la partecipazione alla gara del maggior numero possibile d'interessati ;

considerando che la qualità dello zucchero che sarà posto in vendita, allorquando non è presentato tal quale, rientra nelle categorie definite nel regolamento (CEE) n. 1061/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che fissa per la campagna saccarifera 1971/1972 i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo dello zucchero bianco e delle barbabietole, nonché il coefficiente di cui all'articolo 24 del regolamento n. 1009/67/CEE [6], e nel regolamento (CEE) n. 1280/71 della Commissione, del 18 giugno 1971, che stabilisce le modalità d'applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento [7], modificato dal regolamento (CEE) n. 2417/71 [8] ;

considerando che non è escluso che all'atto della consegna dello zucchero aggiudicato, il quantitativo sia inferiore a quello indicato nella dichiarazione di aggiudicazione ; che è giustificato, in tal caso, che l'organismo d'intervento francese rettifichi la dichiarazione stessa ;

considerando che al fine di tener conto della situazione particolare del mercato dello zucchero, per quanto attiene alla durata di validità dei titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara occorre prevedere un regime diverso da quello previsto dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli [9], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 75/72 [10] ; che inoltre occorre chiudere la gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1728/71 della Commissione, del 5 agosto 1971, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese [11], modificato dal regolamento (CEE) n. 1824/71 [12] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e destinato all'esportazione. La gara verte sulla restituzione all'esportazione.

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
(4) GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 3.
(5) GU n. L 31 del 4. 2. 1972, pag. 22.
(6) GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 17.
(7) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 34.
(8) GU n. L 250 dell'11. 11. 1971, pag. 30.
(9) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(10) GU n. L 10 del 13. 1. 1972, pag. 14.
(11) GU n. L 177 del 6. 8. 1971, pag. 25.
(12) GU n. L 189 del 21. 8. 1971, pag. 13.

2. La gara permanente riguarda i quantitativi di zucchero bianco suddivisi in partite come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali hanno luogo conformemente alle corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 447/68 e del regolamento (CEE) n. 258/72, nonché alle disposizioni che seguono.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 258/72, il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 9.30 del primo mercoledì che segue la data di pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Un'offerta è valida soltanto se :

a) riguarda, a seconda dei casi :
   — un quantitativo di almeno 1 000 tonnellate,
   — il quantitativo residuo di una partita quando detto quantitativo è inferiore a 1 000 tonnellate,
   — la partita, quando quest'ultima è inferiore a 1 000 tonnellate e,

b) allorquando trattasi di zucchero venduto tal quale, contiene una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo rinuncia a presentare un qualsiasi reclamo per quanto riguarda la qualità dello zucchero bianco per il quale è stato eventualmente dichiarato aggiudicatario.

Articolo 5

Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare per 100 chilogrammi di zucchero è fissato per ogni partita nell'allegato.

Tale prezzo s'intende al netto d'imposizioni interne, partenza deposito, per merce caricata su mezzo di trasporto e per modo di presentazione della partita secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 6

1. Nella dichiarazione d'aggiudicazione, l'organismo d'intervento francese emette una riserva in merito al quantitativo aggiudicato.

2. Se il quantitativo consegnato dall'organismo stesso è inferiore al quantitativo indicato nella dichiarazione d'aggiudicazione, tale indicazione è rettificata in funzione della differenza costatata.

3. L'aggiudicatario in causa non può invocare la differenza di cui al paragrafo 2 per fare valere altri diritti.

Articolo 7

L'organismo d'intervento francese provvede ogni settimana a pubblicare mediante affissione i quantitativi aggiudicati. Una pubblicazione mediante affissione ha inoltre luogo a Bruxelles, nei locali della Commissione all'uopo previsti.

Articolo 8

1. Le disposizioni dell'articolo 33 bis del regolamento (CEE) n. 2637/70 non si applicano allo zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara permanente.

2. I titoli d'esportazione rilasciati ai sensi di una gara parziale sono validi dalla data del loro rilascio alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale tali titoli sono stati rilasciati.

Articolo 9

La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1728/71, sospesa dal regolamento (CEE) n. 1934/71 [1], è chiusa.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

[1] GU n. L 200 del 4. 9. 1971, pag. 13.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE

1	2	3	4	5	6
Référence du lot Bezeichnung des Loses Riferimento della partita Referentienummer van de partij	Entreposeur et lieu d'entreposage Lagerhalter und Lagerort Immagazzinatore e luogo di deposito Depothouder, opslagplaats	Quantité (t) Menge (t) Quantità (t) Hoeveelheid (t)	Dénomination qualitative Qualitätsbezeichnung Designazione qualitativa Kwaliteitsaanduiding	Présentation Verpackung Presentazione Verpakking	Prix de vente (UC/100 kg) Verkaufspreis (RE/100 kg) Prezzo di vendita (u.c./100 kg) Verkoopprijs (R.E./100 kg)
1	Magasins généraux du Nord-Est à Soissons (Aisne)	1 721	tel quel	sac jute (100 kg)	22,11
2	Magasins généraux du Nord-Est à Soissons (Aisne)	2 000	tel quel	sac jute (100 kg)	22,11
3	Magasins généraux du Nord-Est à Soissons (Aisne)	5 000	tel quel	sac jute (100 kg)	22,11
4	Magasins généraux du Nord-Est à Eppeville-Ham (Somme)	1 035	tel quel	sac jute (100 kg)	22,11
5	Magasins Seegmuller à Strasbourg (Bas-Rhin)	3 679	tel quel	sac jute (100 kg)	22,11
6	Magasins généraux de Cambrai à Cambrai (Nord)	2 500	tel quel	sac jute (100 kg)	22,11
7	Magasins généraux de Douai à Douai (Nord)	2 255,5	tel quel	sac jute (100 kg)	22,11